

SCHEMA CONTRATTO

Registro Contratti S.C. Provveditorato - Economato

....

A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA

Sede legale Regione Gonzole n. 10 Orbassano

Codice Fiscale/Partita IVA 95501020010-02698540016

CONTRATTO - SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO: SERVIZI DI SORVEGLIANZA ANTINCENDIO PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA – CIG: 97531699AA

TRA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA, con sede in Orbassano (TO), Regione Gonzole 10, Codice fiscale 95501020010, Partita IVA 02698540016, in persona del Direttore della Struttura Complessa Provveditorato - Economato, dott. Claudio AMPRINO, delegato alla sottoscrizione del presente atto dal Direttore Generale, come da Deliberazione D.G. n. ... del ... (nel seguito per brevità **Azienda o Stazione appaltante**)

E

..., con sede legale in ... , capitale sociale euro ..., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ... al n. REA ... – ... Codice fiscale ..., Partita IVA ..., in persona di ... e legale rappresentante ... nato a ... il ... domiciliato per la carica presso la sede sociale, (*eventuale*) nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese che comprende, oltre alla stessa, la mandante ... - ..., con sede legale in ... , capitale sociale euro ..., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ... al n. REA ... – ... Codice fiscale ..., Partita IVA ... - e la mandante ..., con sede legale in ... , capitale sociale

euro ..., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ... al n. REA ... – ... Codice fiscale ..., Partita IVA ..., domiciliate ai fini del presente contratto presso la sede della capogruppo, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal / atto notaio in ... dott. ... Repertorio n. ... in data ... (nel seguito per brevità **Appaltatore**),

PREMESSO CHE:

- in seguito a Deliberazione D.G. n. ... in data ... l'Azienda ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi (d'ora innanzi anche solo Codice) per l'appalto dei Servizi di Sorveglianza Antincendio;
- all'esito della procedura di gara l'offerta presentata dall'Appaltatore è risultata quella economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e smi, in applicazione dei criteri di valutazione indicati nel Disciplinare di gara;
- con Deliberazione D.G. n. ... in data ... l'Azienda ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'Appaltatore;
- ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice l'aggiudicazione è divenuta efficace in quanto l'Azienda ha verificato in capo all'Appaltatore il possesso dei prescritti requisiti;
- l'Azienda ha provveduto a richiedere il rilascio dell'informazione antimafia ai sensi dell'art. 84, comma 3 del D.Lgs n. 159/2011 e smi in capo all'Appaltatore ed ai soggetti di cui all'art. 85 del medesimo Decreto tramite la BDNA (prot. PR_COUTG_Ingresso_...) e si procede alla stipula del presente contratto ai sensi del combinato disposto dell'art. 92, comma 3 del D.Lgs n. 159/2011 e smi e dell'art. 3, comma 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni con L. n.

108/2021;

in alternativa:

- poiché l'Appaltatore è iscritto all'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'art. 1, commi 52 e seguenti, della L. n. 190/2012 e smi / nell'Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del D.L. n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 229/2016, si procede alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 89 bis, comma 2 del D.Lgs. n. 159/2011 e smi;
- l'Appaltatore ai fini della sottoscrizione del presente contratto ha costituito idonea garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e smi, mediante polizza assicurativa/fideiussoria n ... rilasciata da ... in data ... dell'importo di euro ..., ed ha prodotto la copertura assicurativa di cui al successivo Art. 14;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse e allegati

Le premesse formano parte integrante sostanziale del contratto.

Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto gli infra elencati documenti che, per quanto allo stesso non fisicamente allegati, vengono sottoscritti per accettazione dalle parti e conservati agli atti dell'Azienda:

- a. Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale,
- b. DUVRI,
- c. Bando di gara, Disciplinare di gara e relativa modulistica,
- d. Offerta tecnica ed offerta economica dell'Appaltatore,
- e. Nomina responsabile trattamento dati.

Art. 2 - Oggetto

L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA, come sopra rappresentata, affida a ... che, in persona di chi sopra generalizzato, accetta, i Servizi di

Sorveglianza Antincendio, come aggiudicato con Deliberazione D.G. /Determinazione n. ... in data

Le prestazioni affidate consistono nelle attività indicate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e sono integrate nella loro esecuzione dalle specifiche proposte dall'Appaltatore nell'Offerta tecnica.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente contratto e nella documentazione sopra richiamata.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda, nonché a dare immediata comunicazione a questa di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a consentire all'Azienda di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 3 – Durata – Rinnovo e proroga

La durata dell'appalto è di 24 mesi con decorrenza dalla data odierna *oppure* dal verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in data... , con facoltà di rinnovo per 12 mesi. Il rinnovo è subordinato alle scelte dell'Azienda, ad una valutazione obiettiva del comportamento dell'Appaltatore e comunque al rispetto delle norme di legge al momento in vigore. L'Azienda esercita la facoltà di rinnovo comunicandola all'Appaltatore, mediante PEC, almeno 1 mese prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere altresì prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50 del 2016 e smi, e comunque per non oltre 6 mesi. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni in oggetto agli stessi - o più favorevoli per l'Azienda - prezzi, patti e condizioni. A seguito dell'individuazione del nuovo contraente, l'Appaltatore deve cooperare con la Stazione appaltante e con il nuovo contraente al fine di porre in essere ogni azione e/o misura necessaria a garantire la continuità del servizio e l'avvio della nuova gestione.

Art. 4 – Importo

L'importo del presente contratto per la durata di 24 mesi è pari ad euro ... (oltre IVA), di cui euro ... per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice nei seguenti casi:

- revisione prezzi (successivo art. 6);
- aumento o diminuzione delle prestazioni in misura del 20% dell'importo contrattuale per modifiche organizzative interne (es. maggiore o minore disponibilità di personale interno).

Art. 5 – Corrispettivo

All'Appaltatore è riconosciuto un corrispettivo mensile risultante dall'offerta presentata in gara.

Il corrispettivo remunera tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente contratto.

Art. 6 – Revisione prezzi

Il prezzo offerto in sede di gara rimane invariato per i primi 12 mesi contrattuali.

A partire dal tredicesimo mese l'Appaltatore può presentare, a mezzo PEC, istanza documentata e circostanziata di revisione prezzi; la revisione, se accolta, vale a partire dal primo giorno del mese successivo all'adozione del provvedimento di riconoscimento.

Il termine di conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, salve sospensioni per massimo 20 giorni disposte dal responsabile a causa di documentazione mancante o di altre integrazioni necessarie.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% rispetto al prezzo originario e nella misura eccedente il 5%.

In assenza di costi standardizzati e pubblicati, per il calcolo del compenso revisionale si utilizza la variazione dell'indice ISTAT FOI (prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati senza tabacchi) intercorrente nei 12 mesi precedenti all'istanza. Possono dare luogo alla revisione prezzi anche eventuali circostanze eccezionali e specifiche, che devono essere provate dall'Appaltatore. In tale ultimo caso l'istruttoria viene svolta sulla base di indici (ISTAT o altro compatibile con la natura contrattuale), prezziari di riferimento e preventivi derivanti da indagini di mercato effettuati dalle parti interessate.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità di contratto.

Art. 7 - Fatturazione e modalità di pagamento

Avuta l'approvazione del documento mensile riepilogativo, l'Appaltatore provvede all'emissione di fatture mensili.

L'importo delle eventuali penali applicate verrà decurtato dal totale della fattura per le prestazioni contrattuali nel mese di riferimento.

I mandati di pagamento sono emessi, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs n. 231/2002 e s.m.i, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. La mancata liquidazione nei termini prescritti dal presente contratto non può essere, in alcun caso, assunta dall'Appaltatore come valido motivo per l'interruzione del servizio e produce interessi nei termini di legge.

Ai fini del pagamento delle fatture per i servizi eseguiti, l'Azienda provvede all'acquisizione d'ufficio del DURC tramite i portali degli enti previdenziali e assicurativi a ciò predisposti. L'acquisizione di un DURC negativo può legittimare l'Azienda all'applicazione delle conseguenze di legge previste dall'art. 30, comma 5 del Codice, trattenendo dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'indennità, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

La fattura, oltre ad essere obbligatoriamente emessa in formato elettronico, deve anche presentare il c.d. meccanismo denominato "split payment", ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72 e cioè con l'evidenza dell'IVA, con l'annotazione "scissione dei pagamenti" ai sensi del succitato art. 17-ter, sulla base del quale l'Azienda provvede al pagamento dell'importo indicato in fattura al netto dell'IVA (imponibile), poiché l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è versata all'Erario direttamente dall'Azienda.

Articolo 8 - Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'Appaltatore si è impegnato in sede di gara ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante

alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione del CCNL **Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari**, fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'Appaltatore.

L'Appaltatore deve ottemperare a quanto ha indicato nel Piano di assorbimento presentato in sede di gara ed atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficiano della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Azienda può dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile e dell'art.108, comma 3 del Codice.

L'Appaltatore, con cadenza annuale, deve fornire un apposito report con l'indicazione delle risorse impiegate nell'appalto, il relativo monte ore, la qualifica, i livelli retributivi, gli scatti di anzianità nonché dei lavoratori assunti ai sensi della citata legge 12 marzo 1999, n. 68 ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente.

Art. 9 - Direttore dell'esecuzione del contratto

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 101 e 111 del Codice, il R.U.P verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto avvalendosi del Direttore dell'esecuzione. In particolare, il D.E.C. provvede alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto e alla verifica della conformità delle prestazioni, nonché, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'emissione degli ordinativi, alla liquidazione delle fatture, delle contestazioni delle inadempienze riscontrate e alla richiesta al R.U.P. di

applicazione delle penali.

Il D.E.C. è individuato nella persona di ... della Struttura ...

Art. 10 – Recesso

Ai sensi dell'art. 109 del Codice l'Azienda può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti e dell'impor-
to a titolo di indennizzo calcolato come previsto dal medesimo art. 109.

Resta esclusa la facoltà dell'Appaltatore di recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice civile (artt. 1453, 1463 e 1467).

Art. 11 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipen-
denti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavo-
ro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previden-
ziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati
nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quel-
le risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di sti-
pula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, non-
ché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti
Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi prece-
denti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni
stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente appalto.

L'Appaltatore si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far ri-

spettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore deve essere pertanto in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi per tutta la durata dell'appalto, così come comprovato dal suo Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In assenza di DURC valido e regolare l'Azienda, giusto il disposto dell'art. 30, comma 5, del D.lgs. 50/2016, trattiene dal certificato di pagamento (o documento equivalente) l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 12 - Sicurezza sul lavoro - Prevenzione dei rischi

Il personale dell'Appaltatore deve essere edotto in merito alle procedure interne di sicurezza dell'Azienda da osservare nel corso dell'esecuzione del servizio.

Tali informazioni sono contenute nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) e, nelle procedure ad esso allegate. Queste ultime possono essere integrate ed implementate ogni qual volta si renda necessario per motivi di sicurezza, durante l'attività di appalto. È cura dell'Appaltatore diffondere le procedure di sicurezza dell'Azienda ai propri dipendenti e assicurarsi che gli stessi ne abbiano compreso il contenuto. È cura dell'Azienda e dell'Appaltatore cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto nonché coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori. All'operatore verrà chiesto di leggere, compilare le parti di propria competenza, e sottoscrivere per presa visione la documentazione fornita. In ogni caso, chiunque acceda all'interno delle aree aziendali deve rispettare la segnaletica verticale ed

orizzontale presente.

L'Appaltatore deve provvedere, a sua cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla tutela della sicurezza dei lavoratori ed alle prescrizioni contenute nel D.lgs. n. 81/2008 e smi.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, alla piena e regolare osservanza delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e di contratto di lavoro del personale assegnato al servizio con particolare riguardo alle norme in materia di sicurezza, assistenza, previdenza e prevenzione degli infortuni. Tutti gli obblighi e gli oneri relativi all'impiego ed alla gestione del personale assegnato al presente appalto di servizio sono a carico dell'Appaltatore, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Azienda.

L'Appaltatore, inoltre, deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti, degli addetti comunque denominati, degli utenti del servizio e dei terzi, tutti i comportamenti e gli adempimenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, attenendosi a quanto previsto dalle normative di settore. In tal senso l'Appaltatore assume ai fini del presente contratto, in via diretta ed esclusiva, nei confronti dell'Azienda e/o dei terzi comunque definiti la funzione, il ruolo e la responsabilità di datore di lavoro/gestore del servizio nel suo complesso.

L'Appaltatore deve fornire a tutto il personale, a qualsivoglia titolo assegnato alla fornitura, idonei indumenti di lavoro da utilizzare durante le ore di servizio ed idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti a seguito della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. n. 81/2008 e smi. È cura e responsabilità esclusiva dell'Appaltatore garantire che tutto il personale addetto al servizio sia formato, informato e

messo in condizioni di ottemperare alle previsioni in materia di sicurezza sul lavoro disposte dalle vigenti normative di settore, e che concretamente ottemperi alle stesse.

Art. 13 – Cessione del contratto e del credito

Fatto salvo quanto previsto dal D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore, a pena di nullità, di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto. E' fatto, altresì, assoluto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto senza specifica autorizzazione da parte della stazione appaltante, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del Codice.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, per quanto di rispettiva ragione.

Art. 14 – Responsabilità dell'Appaltatore – Copertura assicurativa

L'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'appaltatore quanto della Azienda e/o di terzi. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Azienda da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore ha stipulato - prima della sottoscrizione del presente trasmettendo all'Azienda copia, con quietanza di pagamento del relativo premio - specifica e ido-

nea polizza assicurativa R.C.T. - R.C.O. a copertura di eventuali responsabilità con le seguenti caratteristiche: Responsabilità Civile verso Terzi: € 2.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di: € 2.000.000,00 per ogni persona lesa, € 2.000.000,00 per danni a cose; Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro: € 2.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di: € 1.500.000,00 per persona lesa, a copertura dei danni a persone, animali e cose, con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto, con validità a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'Appaltatore.

In alternativa alla stipulazione della polizza specifica che precede:

L'Appaltatore ha dimostrato - prima della sottoscrizione del presente trasmettendo all'Azienda copia, con quietanza di pagamento del relativo premio - l'esistenza di una polizza R.C.T. - R.C.O., già attivata, a copertura di eventuali responsabilità con le seguenti caratteristiche: Responsabilità Civile verso Terzi: € 2.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di: € 2.000.000,00 per ogni persona lesa, € 2.000.000,00 per danni a cose, Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro: € 2.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di: € 1.500.000,00 per persona lesa, a copertura dei danni a persone, animali e cose, con appendice nella quale si è esplicitato che la polizza in questione copre anche il servizio previsto dal presente contratto - fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'Appaltatore - e precisato che la durata copre il periodo decorrente dalla data stipula del contratto alla conclusione di ogni pendenza relativa all'appalto.

Eventuali franchigie o scoperti previsti nelle suddette polizze resteranno a carico dell'Appaltatore.

Resta inteso che la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente

articolo è condizione essenziale per l'Azienda e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, il contratto si risolve di diritto. L'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

Art. 15 – Garanzia definitiva

A garanzia dell'osservanza degli obblighi del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore, questi presenta idonea garanzia definitiva, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 103 e 93 del Codice, in favore dell'Azienda.

La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dell'Azienda, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei documenti, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dell'appalto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; l'Azienda, fermo restando quanto previsto

nell'articolo "Penali - Riserve", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

La garanzia opera per tutta la durata dell'appalto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso. Pertanto, la garanzia viene svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Azienda, per quanto di ragione, verso l'Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riducesse per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Azienda.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 16 – Penali - Contestazioni

L'Azienda si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento e con il modo che riterrà più opportuno controlli in merito al corretto svolgimento del servizio.

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un elenco di inadempimenti, che qualora imputabili all'Appaltatore, possono determinare l'applicazione di penali, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni conseguenti e le maggiori spese eventualmente sostenute:

1. ritardo nell'attivazione del servizio: € 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati di avvio servizio;
2. assenza dal servizio: € 1.000,00;
3. abbandono ingiustificato del servizio: € 500,00;
4. mancato intervento su allarme proveniente dai sistemi di sicurezza o diramato da personale della Direzione Sanitaria o da qualsiasi altra persona che abbia rileva-

to l'incendio: € 2.000,00;

5. ritardo, oltre i quindici minuti, nel prendere servizio: € 200,00; il ritardo superiore ad un'ora è considerato come assenza e comporta un'ulteriore penale di € 1.000,00;

6. mancata sostituzione, entro il termine previsto, del personale ritenuto non idoneo all'espletamento del servizio: € 200,00 per ogni giorno di ritardo dalla richiesta;

7. modalità di esecuzione non corretta, servizio viziato, mancanza di qualità promesse/offerte: da euro 100,00 ad euro 2.000,00, a discrezione della Stazione appaltante a seconda della gravità riscontrata.

L'inadempimento avviene ogni qualvolta non sia rispettato il termine previsto per la prestazione e il servizio non venga svolto a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente contratto e dal Capitolato Speciale Tecnico Prestazionale.

L'applicazione delle penali non esclude in ogni caso il diritto dell'Azienda di pretendere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Si specifica che in presenza di più inadempienze è previsto il cumulo delle relative penali.

Il pagamento della penale può avvenire, a scelta insindacabile dell'Azienda mediante emissione da parte della ditta appaltatrice di nota di credito per il corrispondente importo o mediante escussione parziale della garanzia definitiva, che deve essere prontamente reintegrata dall'Appaltatore nel suo importo originario.

Salvo che l'inadempimento non sia causa di risoluzione del contratto, l'Azienda formula contestazione via PEC all'Appaltatore, segnalando la penale applicabile e invitandolo a presentare le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni. In man-

canza di riscontro la penale si intende tacitamente accettata. Nel caso di giustificazioni ritenute inadeguate, l'Azienda comunica l'applicazione delle penali previste nel presente articolo, salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore e/o maggiore danno.

L'importo massimo delle penali applicate non può superare il 10% del valore del contratto. In tale caso l'Azienda ha la facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore mediante comunicazione, inviata tramite PEC.

L'Azienda si riserva facoltà di ordinare e fare eseguire, a spese dell'Appaltatore, le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento del servizio e per rimediare alle violazioni sanzionate con le penali.

Tutte le contestazioni che l'Appaltatore intende formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta a mezzo PEC che deve pervenire all'Azienda entro 15 (quindici) giorni dall'insorgenza dei motivi che concorrono alla formulazione delle contestazioni anzidette. La contestazione deve contenere l'analisi dettagliata dei fatti e/o accadimenti pregiudizievoli e la specificazione delle somme cui l'Appaltatore ritiene di avere diritto. L'Appaltatore che non abbia esposto le proprie contestazioni nel modo e nei termini previsti, decade dal diritto di far valere, in qualsiasi sede, riserve, contestazioni e domande.

Art. 17 - Subappalto

(da inserire nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la procedura di cui alle premesse, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

(da inserire nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare

in subappalto, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall'art. 105 del Codice, le seguenti prestazioni contrattuali: ..., fermo restando che in ogni caso non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle prestazioni.

A tale fine, l'Appaltatore deve trasmettere all'Azienda la documentazione di cui all'art. 105, commi 7 e 18, del Codice, nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Azienda non autorizza il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, l'Azienda procede a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non viene autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

L'Azienda rilascia l'autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell'art. 105 del Codice e previo accertamento dei requisiti in capo al subappaltatore.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Azienda dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I corrispettivi maturati dal subappaltatore sono corrisposti direttamente dall'Appaltatore - ad eccezione di quanto previsto dall'art 105, comma 13 del Codice - il quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L n. 136/2010 e smi.

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Azienda entro 20 (venti) giorni dalla data

di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, l'Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Azienda inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Azienda né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

Art. 18 – Risoluzione

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che viene assegnato dall'Azienda - a mezzo PEC - per porre fine all'inadempimento, l'Azienda medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, di ritenere definitivamente la garanzia definitiva, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subito.

L'Azienda può, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC, nei seguenti casi:

1. qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ai fini della stipula del presente contratto;
2. perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice;

3. mancato reintegro della garanzia definitiva;
4. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
5. mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. da parte dell'appaltatore o di un suo subappaltatore;
6. subappalto non autorizzato;
7. cessione del contratto;
8. reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
9. inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale;
10. inosservanza degli obblighi del Codice di comportamento e del Patto di integrità aziendali;
11. negli altri casi previsti nel presente contratto.

In caso di risoluzione, l'Azienda ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà dell'Azienda di procedere all'esecuzione del contratto a spese dell'Appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del Codice.

Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi

all'appalto.

Il CIG del presente contratto è 97531699AA.

L'Appaltatore ha trasmesso la lista dei conti correnti appositamente dedicati alle commesse pubbliche e delle persone delegate ad operarvi e si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.

L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori, a pena di nullità del contratto di subappalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della L. n. 136/2010 e smi.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e smi, il presente contratto può essere risolto dall'Azienda in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all'Appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilità. In tale ipotesi, l'Azienda provvede a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

Art. 20 – Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente il contratto, ove l'Azienda fosse attore o convenuto, resta stabilita tra le parti la competenza del Foro di Torino con rinuncia di qualsiasi altro.

In caso di controversia è espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 21 – Riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.

In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo l'Azienda può dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Art. 22 – Trattamento dei dati personali

Lo svolgimento delle attività dedotte in contratto implica un trattamento di dati personali. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE 679 del 2016.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza che le informazioni e i dati che le riguardano saranno oggetto di trattamento, con modalità cartacee ed elettroniche, da parte del personale delle rispettive strutture ai fini esclusivi dell'esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto e dell'adempimento dei connessi obblighi normativi.

Le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Art. 23 - Codice di comportamento - Patto di integrità

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver preso visione, di accettare e di osservare il Codice di comportamento ed il Patto di integrità aziendali.

In caso di inosservanza dei predetti obblighi, l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

Art. 24 – Stipulazione del contratto - Spese contrattuali e oneri

Il presente contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto digitalmente ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del Codice.

Sono a totale carico dell'Appaltatore le spese di bollo, i diritti e le spese di contratto, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia posto inderogabilmente a carico dell'Azienda.

Il contratto, concernendo prestazioni di servizi imponibili ad IVA, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso. L'onere dell'eventuale registrazione farà carico alla parte nel cui interesse la stessa viene effettuata.

L'imposta di bollo relativa al presente contratto, dovuta nella misura di euro 16,00 ogni quattro facciate, è stata assolta (*scegliere*)

in modo virtuale, come da dichiarazione dell'Appaltatore, conservata agli atti dell'Azienda, in forza di Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. ... del ...

(*oppure*) mediante n. ... contrassegni sostitutivi che, come da dichiarazione dell'Appaltatore conservata agli atti dell'Azienda, sono stati esclusivamente destinati al presente e che l'Appaltatore si è impegnato a conservare in originale ai sensi di legge.

Art. 25 – Elezione domicilio - Norme di riferimento e di rinvio

Ai fini del presente contratto le parti eleggono domicilio come segue:

A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA, Regione Gonzole n. 10, Orbassano (TO) PEC: aousan-luigigonzaga@pec.sanluigi.piemonte.it .

(Appaltatore), ... , PEC: ...

L'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, alla legislazione in materia di appalti, con particolare riguardo al D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. ed al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.

Il presente contratto è formato da n. ... pagine.

Per l'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA

Dott. Claudio AMPRINO Direttore della S.C. Provveditorato - Economato

Per l'Appaltatore ...

...

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed espressamente approva tutte le clausole e condizioni di seguito elencate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.:

Art. 7 - Fatturazione e modalità di pagamento, Art. 13 – Cessione del contratto e del credito, Art. 14 – Responsabilità dell'Appaltatore – Copertura assicurativa, Art. 16 – Penali – Riserve, Art. 18 – Risoluzione, Art. 20 – Foro competente, Art. 21 – Riservatezza e Art. 23 - Codice di comportamento - Patto di integrità,

Per l'Appaltatore ...

...

Per l'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA

Dott. Claudio AMPRINO Direttore della S.C. Provveditorato - Economato